

ACCORDO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 27/6/1968 PER I DIPENDENTI
DA AZIENDE COMMERCIALI, DA VALERE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO
ALL'INGROSSO DEI VINI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Il giorno 10 Febbraio 1969, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Direttore Dott. EDVINO MIGLIA, assistito dal Geom. SERGIO STANZANI

t r a

i sottoscritti Titolari di Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di vini nella Provincia di Modena

e

i Sigg. MARIA GUERRA e ROMANO LEONARDI, della FILCAMS - CGIL;

il Sig. MARINO PIZZIRANI, della FISASCAT - CISL;

in rappresentanza dei lavoratori del settore della Provincia di Modena,

si è convenuto quanto segue:

1 - SALARI

Con decorrenza 1° Febbraio 1969 la paga base conglobata di cui al Contratto integrativo provinciale 27/6/1968 per i dipendenti da aziende commerciali verrà aumentata di £. 30 (trenta) orarie, pari a £. 6.240 mensili.

A partire dal 1° Maggio 1969 verrà corrisposto ai dipendenti un ulteriore aumento di £. 5 orarie, pari a £. 1.040 mensili.

Tali importi entreranno a far parte integrante della paga base minima conglobata in atto rispettivamente al 1°/2/1969 ed al 1°/5/1969, come sancito dal richiamato integrativo provinciale 27/6/1968.

Restano ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto nelle singole aziende.

Pertanto, le paghe basi minime conglobate per i lavoratori del settore saranno quelle di cui alle tabelle allegate al presente accordo.

2 - INDUMENTI DI LAVORO

Le Aziende forniranno gratuitamente a ciascun lavoratore dipendente gli indumenti di lavoro nelle seguenti misure:

- n. 2 tute o n. 2 grembiuli all'anno.

I particolari pratici di fornitura verranno concordati con le maestranze, azienda per azienda.

3 - INDUMENTI PROTETTIVI

Ai lavoratori addetti a particolari mansioni le Aziende forniranno gratuitamente indumenti protettivi quali impermeabili, guanti e stivaloni, secondo usura. Guanti e stivaloni di gomma dovranno essere di uso individuale.

4 - SERVIZI INTERNI

Le Aziende metteranno a disposizione di tutti i dipendenti idonei servizi igienico-sanitari e cioè: spogliatoi, lavandini e gabinetti.

5 - CROLOGI MARCATEMPO

Ai fini della corretta rilevazione degli orari di ingresso e di uscita delle maestranze e per l'esatto calcolo delle prestazioni di lavoro, si raccomanda di installare orologi di controllo.

./.

6 - CONTRIBUTI SINDACALI

A richiesta degli interessati, le Aziende eseguiranno le trattenute dei contributi sindacali sulle retribuzioni dei lavoratori previa presentazione di delega scritta e firmata dal dipendente, nella quale sarà precisata la misura del contributo, il Sindacato dei lavoratori al quale si intende effettuare il versamento ed il periodo in cui dovrà essere effettuata la trattenuta stessa.

7 - INDENNITA' MANEGGIO DENARO

Ai dipendenti incaricati di esazione o pagamenti per conto della Ditta che abbiano la responsabilità di accollarsi l'onere delle eventuali differenze, compete una indennità da calcolarsi nella misura del 5% della paga base conglobata di cui al presente contratto.

8 - LAVORO STRAORDINARIO

Le ore di prestazione eccedenti le otto giornaliere oppure le 44 settimanali verranno retribuite con la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dal C.C.N.L. 19/7/1967 per i dipendenti da aziende commerciali.

9 - MANSIONARIO

Le parti concordano di continuare le trattative a seguito di convocazione dell'Ufficio del Lavoro, al fine di discutere la formulazione di un mansionario di settore nell'ambito delle categorie previste dal vigente C.C.N.L. 19/7/67 sopra richiamato.

10 - DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dall'1/2/1969 e scadrà il 31/12/1970, intendendosi rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato con R.R. almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

I TITOLARI DI AZIENDE INGROSSO VINI

p. LA C. I. S. L.

p. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA M.O.